

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 11/10/2020

ASSOCIAZIONE "CIRCOLO VOLANO ASD "

L'anno 2020 il giorno undici del mese di ottobre alle ore 09.30, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
2. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 40 e regolarmente rappresentati n. 40 soci e così complessivamente n. 40 soci, come risulta dal registro presenze depositato agli atti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Bottoni Mauro, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Romagnollo Gianni.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Romagnollo Gianni per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale acquisita con provvedimento della Provincia di Ferrara n.68972 del 09/11/1999.

In particolare, evidenzia che l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
 - 1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla promozione, la conoscenza e la pratica degli sport nautici a vela, a motore e a remi. L'associazione potrà svolgere tale attività attraverso:
 - l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche in generale e in particolare degli sport nautici, della conduzione dei natanti e della pesca sportiva, avvalendosi di istruttori qualificati e certificati dalla Federazione italiana vela (FIV) per organizzare la scuola di vela e canoa;
 - l'organizzazione e promozione di attività ricreative e sportive dilettantistiche legate agli sport nautici attraverso progetti dedicati ai diversamente abili;
 - la collaborazione, con gli Organismi sportivi affiliati, alla realizzazione di manifestazioni competitive ed agonistiche ed organizzare manifestazioni di tale natura anche in chiave di preparazione atletica dei propri soci;
 - il coinvolgimento dei propri atleti a manifestazioni sportive, regate veliche, gare motonautiche, gare di canoa e kayak, campionati e stage indette dagli Organismi sportivi affiliati;
 - 2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esercizio di ogni altra attività connessa al turismo nautico, al trekking ed all'escursionismo, all'attività del tempo libero all'aperto;
 - la promozione della formazione dei quadri tecnici del Turismo Nautico e del Trekking affiancando ed integrando, quando possibile, ogni iniziativa statale e regionale e dell'Unione europea che persegua lo stesso scopo;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la promozione e organizzazione di attività ricreative e del tempo libero finalizzate anche a valorizzare il bene relazionale;
 - la promozione dello studio e la pubblicazione di opere divulgative relative alle attività sportive promosse;
 - la pubblicazione di periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
 - la realizzazione di propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
 - l'utilizzo di siti internet o strumenti multimediali (social network, etc) per la promozione delle finalità culturali ma in generale delle attività di interesse generale promosse o realizzate;
 - l'organizzazione o collaborazione alla realizzazione di appuntamenti a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro tra Soci e simpatizzanti al fine di accrescimento della forza sociale;
 - la realizzazione, come supporto alle attività sportive, ricreative e culturali, di servizi di somministrazione di alimenti e bevande dirette ai soci nel rispetto delle prescrizioni di Legge;
- 4) realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- iniziative di diportismo nautico ed escursioni in canoa come mezzo di conoscenza dei valori, delle tradizioni e della realtà attuale nel mondo marinaro, nonché del patrimonio ambientale e naturalistico;
 - iniziative di sensibilizzazione rispetto allo svolgimento delle attività sportive e delle attività di turismo sociale in un'ottica di basso impatto ambientale;
- 4) presenta un numero di soci pari a 40 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- 5) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari che operando in via continuativa sono coperti da polizza assicurativa per il ruolo specifico di volontari.

Nell'esaminare lo statuto è emersa l'opportunità di apportare anche modifiche non espressamente indicate dal Codice del Terzo Settore come obbligatorie né individuate tra quelle derogabili per cui non è possibile ricorrere alla modifica dello statuto con i quorum dell'assemblea ordinaria, come evidenziato nel testo a fronte – statuto attuale e statuto proposto – depositato agli atti.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) Articolo 90 della Legge 289/2002 e Delibere CONI, ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica e la conseguente iscrizione nel Registro CONI svolgendo l'associazione attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- 4) Articoli 148 del TUIR e articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1.1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 90	1.1
Rinvio alle norme CONI, CIO, organismi affilianti	4, 21 CTS	2.6
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	3.1
Sede legale	21 CTS	1.2
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2.3
Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;	Art. 90	2.3
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	1.3
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3
Indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;	Art. 90	3
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	3.1
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	3.3
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	5.2
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle	35 CTS	5.2

APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)		
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	5.2
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	5.4
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati"</i>) ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	5.4
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	5.5
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione"</i>).	23 CTS	5.5
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	5.2
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6
<i>Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,</i>	<i>art. 90</i>	<i>2.1</i> <i>6</i>
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	<i>4 DPR IVA</i>	<i>2.1</i>
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	<i>4 DPR IVA</i>	<i>6.10</i>
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;</i>	<i>4 DPR IVA</i>	<i>6.3</i>

Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	6.3
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	6.3
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i> <i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	6.3
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	7.5
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	2.4
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessario
Competenze assemblea	25 CTS	9
<i>Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti</i>	4 DPR IVA	13.1
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	10.3
<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	2.4
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	2.4
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non	24 CTS	9.3

<i>inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)</i>		
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	10.3
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	.2
<i>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile</i>	4 DPR IVA	9.2
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	10.2
<i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</i> <i>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</i>	21 cod.civ.	10.3
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	12.1
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non introdotti
<i>L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;</i>	art. 90	14
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	16
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	16.3

Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	16.3
Destinazione del patrimonio	8 CTS	19
Divieto distribuzione utili	8 CTS	19
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	19
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	13/10
<i>Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</i>	art. 90	13/10
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	19.2
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	13/10
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	21
<i>Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione</i>	art. 90	21
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non integrato
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	21
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	21
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>	4 DPR IVA	21

l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni	Art. 90	21
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	no

Viene quindi data lettura dello statuto, allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente atto.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

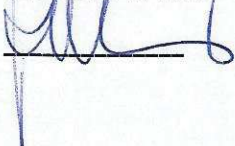
Il Presidente chiede ai soci intervenuti all'Assemblea di firmare l'allegato statuto nella sua ultima pagina, nei due esemplari necessari ai fini della registrazione dell'atto. Presidente e Segretario provvederanno a firmare il presente verbale e a siglare le singole pagine dello statuto.

Il Presidente viene quindi delegato ad espletare agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto con assolvimento dell'imposta di registro di € 200,00 (ex art. 83 del DLgs 117/2017). L'atto non sarà gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale, presentando all'Agenzia delle Entrate il documento attestante l'iscrizione in tale Registro;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO;
- 4) trasmissione della documentazione di cui al punto 3) agli Organismi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati nel Registro CONI.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 11.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO
 Registrato il 5 NOV. 2020 al n° 628 Serie 3
 Versati € 200 in data



Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 11 Ottobre 2020

Allegato B) Registro Presenze dell'Assemblea straordinaria del 11 Ottobre 2020

Statuto dell'Associazione CIRCOLO NAUTICO VOLANO ASD APS

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

[1] È stata costituita in data 11/10/2020 l'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale oggi denominata "CIRCOLO NAUTICO VOLANO ASD APS", Associazione non riconosciuta e disciplinata dal Codice civile, negli artt. 36 e seguenti, dall'articolo 90 della Legge 289/2002 e dal Codice del Terzo Settore.

[2] L'Associazione ha sede sociale a Codigoro (FE) e potrà costituire sezioni distaccate, sedi secondarie, filiali, succursali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e potrà istituire sedi secondarie operative in tutta Italia con semplice delibera assembleare.

[3] L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'Assemblea straordinaria dei Soci che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Articolo 2 - PRINCIPI

[1] Ogni attività sarà promossa nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza, quindi di uniformità dei diritti e doveri di tutti i soci, finalizzata alla creazione di un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, apartitico e a carattere volontario.

[2] L'associazione nasce come unione spontanea di persone che si propongono di incoraggiare e promuovere la pratica dell'attività sportiva dilettantistiche amatoriale ed agonistica come strumento di sviluppo della personalità e di aggregazione sociale favorendo lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze sportive, ricreative e culturali.

[3] L'associazione è senza scopo di lucro: durante la vita dell'associazione non potranno infatti essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale i quali sono destinati al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale del sodalizio.

[4] L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera eleggibilità e dalla gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite agli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. In caso di particolari necessità l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati.

[5] L'associazione potrà aderire ad enti od organismi nazionali ed internazionali, e stipulare con essi accordi di convenzioni purché le finalità istituzionali di quelli non divergano dal presente statuto.

[6] L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di

appartenenza, sia nazionale che internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

[1] IL CIRCOLO NAUTICO VOLANO ASD APS persegue finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale realizzando le seguenti attività di interesse generale dirette ai propri soci, famigliari e terzi:

1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla promozione, la conoscenza e la pratica degli sport nautici a vela, a motore e a remi. L'associazione potrà svolgere tale attività attraverso:

- l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche in generale e in particolare degli sport nautici, della conduzione dei natanti e della pesca sportiva, avvalendosi di istruttori qualificati e certificati dalla Federazione italiana vela (FIV) per organizzare la scuola di vela e canoa;
- l'organizzazione e promozione di attività ricreative e sportive dilettantistiche legate agli sport nautici attraverso progetti dedicati ai diversamente abili;
- la collaborazione, con gli Organismi sportivi affiliati, alla realizzazione di manifestazioni competitive ed agonistiche ed organizzare manifestazioni di tale natura anche in chiave di preparazione atletica dei propri soci;
- il coinvolgimento dei propri atleti a manifestazioni sportive, regate veliche, gare motonautiche, gare di canoa e kayak, campionati e stage indette dagli Organismi sportivi affiliati;

2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esercizio di ogni altra attività connessa al turismo nautico, al trekking ed all'escursionismo, all'attività del tempo libero all'aperto;
- la promozione della formazione dei quadri tecnici del Turismo Nautico e del Trekking affiancando ed integrando, quando possibile, ogni iniziativa statale e regionale e dell'Unione europea che persegua lo stesso scopo;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione e organizzazione di attività ricreative e del tempo libero finalizzate anche a valorizzare il bene relazionale;
- la promozione dello studio e la pubblicazione di opere divulgative relative alle attività sportive promosse;
- la pubblicazione di periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- la realizzazione di propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- l'utilizzo di siti internet o strumenti multimediali (social network, etc) per la promozione delle finalità culturali ma in generale delle attività di interesse generale promosse o realizzate;

- l'organizzazione o collaborazione alla realizzazione di appuntamenti a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro tra Soci e simpatizzanti al fine di accrescimento della forza sociale;
- la realizzazione, come supporto alle attività sportive, ricreative e culturali, di servizi di somministrazione di alimenti e bevande dirette ai soci nel rispetto delle prescrizioni di Legge;

4) realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- iniziative di diportismo nautico ed escursioni in canoa come mezzo di conoscenza dei valori, delle tradizioni e della realtà attuale nel mondo marinaro, nonché del patrimonio ambientale e naturalistico;
- iniziative di sensibilizzazione rispetto allo svolgimento delle attività sportive e delle attività di turismo sociale in un'ottica di basso impatto ambientale.

[2] Per lo svolgimento delle citate attività, l'associazione potrà:

- utilizzare attrezzature, impianti, locali e spazi presenti sul territorio, siano essi di proprietà, in uso o in locazione, allestire e adeguare la sede sociale, i locali e le sedi operative al raggiungimento degli scopi sociali e al miglior benessere dei soci, provvedendo all'acquisto di attrezzature sportive, strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, necessari;
- predisporre servizi e attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, punti di ristoro, depositi per attrezzature, segreteria, ormeggi, rimessaggi, e alaggi vari delle imbarcazioni dei Soci nelle basi nautiche e nelle sedi operative;
- gestire in proprio e/o per conto terzi banchine, ormeggi, parcheggi nautici;
- sollecitare e favorire la costruzione di centri di avviamento allo sport, di impianti sportivi e ricreativi da gestire direttamente o indirettamente;
- reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con Enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- intrattenere rapporti con istituti di credito anche su basi passive;
- coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti locali, Amministrazioni Pubbliche, CONI, Distretti scolastici, ecc.

[3] L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale purché ad esse secondarie e strumentali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Art. 4 - SEZIONI

[1] L'associazione potrà essere suddivisa in sezioni stabilite in base alle varie discipline sportive e /o sezioni del tempo libero e/o culturali. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo del CIRCOLO NAUTICO VOLANO ASD APS e deliberato dall'Assemblea dei Soci e potrà essere rappresentata da un coordinatore di sezione.

Articolo 5 - SOCI

[1] Il numero di associati di cui può essere composta l'associazione è illimitato.

[2] Possono far parte dell'associazione in qualità di Soci:

- le persone fisiche;

- altre associazioni e/o Enti regolarmente costituiti senza scopo di lucro, nel rispetto dei parametri qualificanti una associazione di promozione sociale e a condizione che l'associazione non si configuri come associazione di secondo livello;

che si riconoscono nei principi e negli scopi sopra descritti e che desiderino collaborare fattivamente alla loro realizzazione, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione e nella gestione del rapporto associativo.

[3] Le persone fisiche dovranno essere dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi.

[4] La qualifica di socio si intende efficacemente conseguita all'atto della sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo o di un suo componente in quanto disgiuntamente delegato. Qualora il Consigliere interpellato abbia dei dubbi rispetto alla sussistenza dei requisiti di ammissione, sottoporrà la domanda di adesione alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che dovrà deliberare in ogni caso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

[5] L'accettazione della domanda di ammissione può essere comunicata anche verbalmente all'interessato/a mentre la delibera di rigetto della domanda deve essere trasmessa per iscritto, tramite raccomandata anche a mano o PEC, e deve essere debitamente motivata. Avverso la delibera di diniego l'interessato/a potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci presentando richiesta entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata/PEC di non accoglimento. La questione sarà posta all'ordine del giorno della prima assemblea utile o, nel caso in cui sia nominato il Collegio dei probiviri, potrà essere rinviata alla relativa competenza.

[6] L'esercente la patria potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Alle assemblee sarà pertanto convocato unitamente al minore che avrà in ogni caso diritto di parola mentre l'esercente la patria potestà eserciterà il diritto di voto, incluso l'elettorato attivo ma non quello passivo a meno che non abbia assunto la qualifica di socio.

[7] Le persone giuridiche e gli Enti senza scopo di lucro interessati ad aderire all'associazione devono prevedere statutariamente finalità coerenti e in ogni caso non in contrasto con quelle promosse dal CIRCOLO IL VOLANO ASD APS. Alla domanda devono allegare copia dello statuto unitamente alla Delibera dell'Organo Amministrativo con cui si dichiara la volontà di aderire. I soci collettivi partecipano alle assemblee della associazione tramite il loro legale rappresentante e hanno diritto ad un voto.

[8] L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato, fatto salvi i casi di recesso, esclusione e radiazione disciplinati dall'art. 7 dello statuto.

[9] Ogni socio può esercitare un solo voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

[10] È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa e la quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili, se non nei casi di morte, né rivalutabili e non potranno essere in alcun caso rimborsati.

[11] Ogni socio che opera in nome dell'associazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci, è direttamente responsabile delle proprie azioni e ne risponde direttamente e in proprio.

Articolo 6 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI.

[1] Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, secondo il principio di uniformità del rapporto associativo.

[2] La qualifica di socio obbliga a:

- difendere il buon nome dell'associazione e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- osservare le norme/regole dettate sia dallo statuto che dal regolamento sociale nonché dagli statuti e Regolamenti degli Organismi/Enti a quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti, pena l'esclusione dall'associazione;
- versare i contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo per il godimento di specifici servizi dedicati ai soci;
- collaborare alla realizzazione delle attività di interesse generale promosse dall'associazione nel rispetto delle proprie attitudini e disponibilità di tempo.

[3] La qualifica di socio dà diritto a:

- 
- frequentare le iniziative indette dall'Associazione e le sedi sociali nelle quali opera l'associazione, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e nel rispetto delle norme degli eventuali regolamenti sociali;
 - partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente dalla data di ammissione se successiva alla data di convocazione dei soci;
 - conoscere e approvare i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo rispettando le norme contenute nel presente statuto;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
 - accedere ai libri sociali.

[4] Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate previamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, potrà però intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 7 - RECESSO, ESCLUSIONE E RADIAZIONE DEI SOCI.

[1] A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di:

- 
- a) ammonizione,
 - b) sospensione,
 - c) esclusione,
 - d) radiazione,

ma solo dopo aver valutato la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

[2] L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni.

[3] La qualifica di socio efficacemente assunta si perde per recesso, esclusione, radiazione e per causa di morte.

[4] Il recesso si verifica quando il socio presenta formali dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al consiglio direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché presentate entro il 31 dicembre di ogni anno.

[5] Il socio viene dichiarato escluso con delibera del Consiglio Direttivo nei suoi confronti per:

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale e/o dei contributi associativi dovuti;
- violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, federali o dell'Ente di promozione sportiva a cui il CIRCOLO NAUTICO VOLANO ASD APS è affiliato. Il Consiglio Direttivo delibererà sugli atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del socio delle contestazioni in forma scritta del fatto giustificante l'esclusione, salvo che nel mentre il socio non abbia trasmesso in forma scritta contro deduzioni in merito o risposte sufficienti o giustificative. L'interessato può eventualmente proporre ricorso all'Assemblea Ordinaria dei Soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

[6] La radiazione viene deliberata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che con la sua condotta arrechi danni gravi, anche morali, e costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei Soci durante la quale dovrà essere convocato il socio interessato e di procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il socio radiato non può più essere riammesso.

[7] I Soci receduti, esclusi o radiati non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, se non in caso di morte, né può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale annuale rimane di proprietà dell'associazione.

Articolo 8 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

[1] Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,

mentre organi facoltativi che l'Assemblea dei Soci eleggerà qualora lo riterrà necessario sono:

- Collegio dei probiviri,
- Organo di controllo.

[2] Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

[1] L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenienti o dissenzienti.

[2] La convocazione dell'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo con un minimo di trenta giorni di preavviso mediante affissione della convocazione nella sede sociale e nelle sedi di attività e/o comunicazione diretta agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o fax o altra modalità ritenuta idonea. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni purché la convocazione venga effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno sia in prima convocazione che in seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 ore.

[3] Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto i Soci maggiorenni e l'esercente la patria potestà del socio minorenni. Ogni socio ha diritto a un voto.

[4] Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' prevista una sola delega per Socio.

[5] Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Soci legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti con voto palese. L'Assemblea nomina il segretario tra i Soci presenti, il quale si occuperà di redigere il verbale. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Si ogni messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

[6] Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, verranno nominati gli scrutatori (minimo due persone). È fatto divieto ai candidati alle cariche elettive di ricoprire la carica di scrutatore.

[7] L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione agli associati.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

[1] L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario o bilancio nonché della relazione sull'attività svolta, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo.

[2] Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare in merito ai seguenti aspetti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che può prevedere la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

[3] L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci votanti presenti. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci con diritto di voto presenti.

Articolo 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

[1] L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Potrà aver luogo anche su richiesta scritta e motivata di un decimo degli associati, come previsto dall'art. 20 del c.c., i quali potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione dovrà essere indetta trenta giorni prima dell'adunanza con le solite modalità di convocazione.

[2] L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- Operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione (vedi art. 20 scioglimento).

[3] L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci votanti presenti. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci votanti presenti.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

[1] Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici soci eletti dall'Assemblea, sempre in numero dispari. Nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

[2] È vietato ai membri del Consiglio Direttivo ricoprire cariche sociali in altre associazioni/società sportive nell'ambito della stessa disciplina.

[3] Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

[4] Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

[5] Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea elettiva dei Soci per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

[6] Il Consiglio Direttivo decade inoltre allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea dei soci.

[7] Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri e che il numero dei consiglieri rimasti non sia inferiore alla metà del numero di consiglieri eletti, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea dei Soci utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Non potrà essere applicato l'esercizio della cooptazione.

[8] Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù delle proprie competenze specifiche, a svolgere attività lavorativa a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni essendo viceversa gratuita l'attività svolta in ragione del mandato elettivo.

[9] Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei componenti, senza formalità comunicando l'ordine del giorno a tutti i consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[10] Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione e trasparenza.

Articolo 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

[1] Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci, salvo il conferimento della delega disgiunta ai singoli componenti;
- redigere il bilancio di esercizio, la relazione esplicativa ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
- convocare le Assemblee;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- determinare l'importo dei contributi sociali relativi a specifici servizi dedicati ai soci;
- deliberare e adottare i provvedimenti di ammonizione, sospensione, esclusione e radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che forma l'associazione e nel rispetto delle finalità previste dal presente statuto.

Articolo 14 - IL PRESIDENTE

[1] Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta. La durata della sua carica corrisponde a quella del consiglio direttivo.

[2] Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà ed i principi nei confronti dei terzi, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

[3] Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità ma preoccupandosi di comunicarne l'ordine del giorno.

[4] In caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato, lo sostituisce il Vicepresidente o altro membro del consiglio designato dallo stesso Consiglio Direttivo.

[5] Tra i suoi compiti vi è anche quello di convocare e presiedere con cadenza annuale le riunioni degli atleti e/o dei tecnici, tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e/o del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati potranno esercitare tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni sportive nazionali e/o disciplina sportive associate e/o Enti di promozione sportiva per il costante aggiornamento degli atti.

[6] Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale scritto che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione e inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai Soci presso la sede dell'associazione.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

[1] Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo eletto dall'Assemblea dei Soci con mandato di quattro anni.

[2] Si compone di tre membri effettivi che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

[3] Può candidarsi alla carica di probiviro il socio maggiorenni con una anzianità di almeno tre anni alla carica di socio, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

[4] Al Collegio dei Probiviri spetta:

- controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali;
- deliberare in merito ai ricorsi avverso il rigetto della domanda di ammissione;

- dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti;

- assolvere alla funzione di liquidatori nel caso di scioglimento dell'associazione.

[5] Il Collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci e agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio tramite verbale scritto nel Libro dei Verbali del Collegio e riportato per conoscenza al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Articolo 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO

[1] L'Organo di controllo, anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno in ragione della complessità gestionale dell'associazione.

[2] Il mandato elettivo è di quattro anni ed i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

[3] All'Organo di controllo spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del DLgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- nel caso in cui sia approvato il bilancio sociale, attestare che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

- procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

- partecipare di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - DECADENZA DEGLI ORGANI SOCIALI

[1] I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni,
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi,
- per causa di morte.

[2] La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.

[3] La revoca della carica di Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinaria e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

[4] Le dimissioni, la revoca o la causa di morte degli altri Consiglieri determina la loro sostituzione con le modalità riportate all'art. 12 del presente statuto sociale.

Articolo 18 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

[1] La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati, unitamente alla copia del verbale, alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri in cui l'Associazione risulti iscritta, agli Enti ai quali l'Associazione è affiliata, agli istituti bancari di cui l'Associazione è cliente ed a tutti i soggetti con cui l'Associazione ha stipulato eventuali contratti commerciali.

Articolo 19 - ANNO SOCIALE, BILANCIO E PATRIMONIO

[1] L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

[2] Il bilancio, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di entrate - e la relazione esplicativa devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Devono essere redatti nel rispetto degli schemi di bilancio adottati dal Ministero e, nel caso in cui sia svolta attività diversa da quelle di interesse generale, dovrà evidenziare la natura secondaria e strumentale della stessa rispetto alle attività di interesse generale.

[3] Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- fondi di riserva, quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, degli Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e altre entrate compatibili con le finalità sociali.

[4] È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale statutariamente previste.

Articolo 20 - TRASFORMAZIONE

[1] L'Assemblea Straordinaria dei Soci potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva dilettantistica così come potrà deliberare operazioni di fusione e scissione.

Articolo 21 - SCIoglimento

[1] Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto di voto e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci esprimenti il solo voto personale. Non sono ammesse deleghe.

[2] A seguito dell'atto di scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, il Collegio dei Probiviri si occuperà della liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e dell'estinzione delle obbligazioni in essere. Qualora il Collegio dei Probiviri non sia stato eletto, l'Assemblea dei Soci, all'atto della delibera di scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare un liquidatore anche non socio.

[3] La destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad Enti del Terzo Settore per fini sportivi, sentita l'Amministrazione competente ai controlli, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

[1] Nel caso in cui l'Assemblea non abbia nominato il Collegio dei probiviri, qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale amichevole composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Consiglio Direttivo o, se parte in causa, dal Presidente del Camera di Commercio di Ferrara.

[2] La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

[3] L'arbitrato avrà luogo presso la sede sociale dell'Associazione e il collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Articolo 23 - NORME DI RINVIO

[1] Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei relativi Decreti attuativi, le disposizioni in materia di ordinamento sportivo, le disposizioni del Codice civile e quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti degli Enti a cui l'associazione è affiliata.

Assemblea Straordinaria del 11 Ottobre 2020 Circolo Nautico Volano a.s.d.

Allegato B

Registro Presenze Soci

	Cognome	Nome	Firma
1	TOTTI	STEFANO	Stefano Totti 36.2
2	ROMAGNOLI	GIANNI	Gianni Romagnoli
3	FECCI	ENRICO	Enrico Fecci
4	LOU	GIOVANNI	Giovanni Lou
5	ZONARI	GABRIELE	Gabriele Zonari
6	MANFROTTO	ANTONIO	Antonio Manfrotto
7	RINALDI	MAURO	Mauro Rinaldi
8	RINALDI	ALICE	Alice Rinaldi
9	RATTI	PATRIZIA	Patrizia Ratti
10	MINGOZZI	MARCO	Marco MingoZZi
11	MANTOVANI	GIORGIO	Giorgio Mantovani
12	GIULIANI	GIORGIO	Giorgio Giuliani
13	BENINI	TOMMASO	Tommaso Benini
14	OVERBENI	SIMONA	Simona Overbeni
15	Fantuzzi Paolo	BOB	Bob Fantuzzi
16	BARBARO	MARCO	Marco Barbaro
17	Belloni	GIORGIO	Giorgio Belloni
18	BUI	ANDREA	Andrea Bui
19	FARINELLI	Diego	Diego Farinelli
20	OTIVIA	ILARIA	Ilaria Otivia
21	OPIC	DINO	Dino Opic
22	ANTONINI	MARCO	Marco Antonini
23	DI STAFFINI	MICHELLO	Michello Di Staffini
24	AUTOLINI	MERLEDES	Merledes Autolini
25	AMPREOTTI	SILVANO	Silvano Ampreotti
26	GRILO	RAFFAELLE	Raffaello Griolo
27	FRANZONI	ALESSANDRA	Alessandra Franzoni
28	NOVATI	STEFANIA	Stefania Novati
29	PIVANTI	FORTUNATO	Fortunato Pivanti
30	LEDNE	ADOLFO	Adolfo Ledne
31	MENEGATTI	DANIELE	Daniele Menegatti
32	ROSSETTI	G. PIRO	G. Piro
33	BOTTOMI	MAURO	Mauro Bottomi
34	COSSANI	ELIO	Elio Cossani
35	TASSIMA	MAURO	Mauro Tassima
36	ZILIO	LUANA	Luana Zilio
37	DELFINI	CARLO	Carlo Delfini
38	STELLA	UMBERTINO	Umbertino Stella
39	FRANCALONI	DAVIDE	Davide Francaloni
40	PANCIORE	LUCIANO	Luciano Panciore
41	PIRANI	MAURO	Mauro Pirani
42	CAVALIERI	ROBERTO	Roberto Cavaliere
43			
44			
45			
46			

[Signature]

[Signature]